

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI

**Dispositivo n. 40/TFN-ST 2019/2020**  
**Reg. Prot. 60/TFN-ST**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente f. f. estensore;  
avv. Filippo Crocè – Componente;  
avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;  
avv. Stefano Persichelli – Componente;  
avv. Laura Vasselli – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 31 luglio 2020,  
a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal sig. Mollo Giuseppe (calciatore n. 28.01.2002 –  
matr. FIGC 7089902) avverso il provvedimento del CR Calabria - LND di respingimento dell'istanza di svincolo per  
inattività ex art. 109 NOIF dalla società ASD Olympic Rossanese 1909 (matr. FIGC 933172),  
il seguente

### **DISPOSITIVO**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
all'esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dal calciatore Mollo Giuseppe, confermando il vincolo a  
favore della società ASD Olympic Rossanese 1909.  
Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del  
Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL PRESIDENTE F. F. ESTENSORE  
F.to avv. Vincenzo Esposito Corona

Depositato in data 31 luglio 2020.

IL SEGRETARIO  
F.to avv. Salvatore Floriddia